

006189

quanto esposto, traspare la saldezza di un patto in forza del quale ogni compartecipe, seppur realizzando condotte tra loro eterogenee, è spinto ad apportare il proprio contributo nella consapevolezza che ogni singola condotta riceve un vicendevole ausilio e, tutte insieme, contribuiscono all'attuazione del programma criminale.

Si badi che ciò che assume rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni formali di adesione, ma l'esistenza, in fatto, della struttura prevista dalla norma di cui all'art. 416 c.p., in cui si innesta il contributo apportato dal singolo agente criminoso nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune e l'appontamento di ogni mezzo utile a garantire quelle "forme di copertura" già descritte, necessarie ad assicurare la stabilità del sodalizio e la continuità delle condotte delittuose, che dovevano essere dissimulate sotto una parvenza di formale legalità

Si consideri, in merito, che per costante orientamento della S.C. *ai fini della sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per delinquere non bisogna avere riguardo alle modalità di organizzazione interna del gruppo criminoso, ma occorre valutare sotto un profilo esterno e con riferimento a regole di esperienza, e non alle regole del sodalizio, se sussiste o meno la partecipazione diretta nel gruppo, in base ai rapporti che sussistono tra i vari soggetti ed alla attività prestata da ciascuno in favore della consorteria, nella consapevolezza della sua esistenza* (**Cass. pen. sez. I n. 4355 del 3/2/1994**).

Orbene, nel caso in esame, la sussistenza di un attivo organismo consortile può essere agevolmente desunta, in questa fase del procedimento, dai significativi gravi indizi sù esposti, nonché dalla causale dei narrati comportamenti delittuosi (reati fine) in quanto il movente, riscontrabile nell'inequivoco intendimento di arricchirsi a spese del denaro pubblico o, comunque, di conseguire indebite utilità dalle conseguenze comunque ricadenti sull'erario, ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro probatorio di riferimento, ma appare esso stesso dotato della autonoma capacità di



006190

rilevare ciò che, senza la sua identificazione, resterebbe, probabilmente, privo di significato.

Inoltre l'attività delittuosa posta in essere in modo conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa da parte degli odierni indagati, in quanto, attraverso le descritte modalità esecutive, unitamente a tutto il materiale indiziario analiticamente esaminato, induce a risalire ad una verosimile esistenza del delineato vincolo associativo, anche in considerazione della pluralità delle condotte che denota la continuità, la frequenza e la intensità dei rapporti esistenti tra tutti i prevenuti per cui si accoglie la richiesta cautelare formulata dal P.M.

Ne consegue, come portato di natura logica e deduttiva, la sussistenza di gravi indizi di reità, in capo ai prevenuti coinvolti, anche in ordine ai reati fine di cui alla rubrica, sia relativamente ai delitti contro la P.A. oggetto di obiettiva emersione, sia con riferimento ai delitti contro il patrimonio, evincibili per tabulas, sia con riguardo ai delitti commessi contro la fede pubblica, potendosi ragionevolmente ritenere che tutti i pubblici ufficiali per cui è stata richiesta la misura cautelare coercitiva abbiano assicurato la loro "compiacenza", tradottasi nelle condotte criminali già oggetto di certosina disamina, in quanto sollecitati dalla percezione di indebiti compensi ed utilità o, quantomeno, dalla prospettiva di partecipare nella percezione di illeciti profitti. Non è, difatti, altrimenti spiegabile il fattivo e qualificato contributo dato all'organismo consortile sù delineato da parte di servitori dello Stato che, per definizione, devono comportarsi con imparzialità e rigore nell'espletamento della doverosa opera di controllo, loro istituzionalmente deputata.

Con riferimento alla ipotesi accusatoria circa il delitto di cui agli artt. 317 e 319 c.p. deve rilevare che, per costante orientamento della S.C., è sufficiente una generica competenza dell'agente, derivante dall'appartenenza ad un ufficio pubblico, quando questa gli consenta, in concreto, una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volontà dell'organismo pubblico, culminante nella emanazione dell'atto amministrativo oggetto di concussione o di corruzione.



006191

Si consideri, in merito, che la contrarietà, rispetto ai doveri d'ufficio, degli atti posti in essere dai pubblici ufficiali coinvolti, seppur non costituisce elemento materiale della fattispecie di corruzione propria antecedente, ne qualifica significativamente il dolo, caratterizzando la finalità della condotta degli indagati.

Difatti emerge in modo evidente dalle fonti di prova acquisite (in relazione agli atti investigativi compiuti) la violazione, da parte dei mentovati pubblici ufficiali, dei principi di correttezza e di trasparenza, così che la parzialità dell'operato dei pubblici dipendenti coinvolti si rivela negli atti da loro compiuti, attestanti condotte locupletatici di ampio spessore, volte a trarre incondizionato profitto da gare truccate, personale assunto senza i requisiti di Legge, progetti di speculazione edilizia approvati solo per ragioni clientelari, certificati medici attestanti il falso solo per assicurare clientela al primario di ostetricia e ginecologia del San Timoteo di Termoli, struttura interamente piegata al perseguimento di interessi privati suoi e dei suoi accoliti in camice bianco.

Si consideri che sono atti contrari ai doveri di ufficio quelli illeciti o illegittimi (vietati cioè da norme imperative) posti in essere dal pubblico ufficiale prescindendo volutamente, in costanza di verosimile trama corruttiva, dall'osservanza dei doveri sullo stesso incombenti, doveri da rispettare sia che traggano fondamento da norme primarie (precetti penalisticamente rilevanti), sia che si ricollegino a disposizioni secondarie o interne, ovvero ad istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il regolare e più corretto svolgimento dell'azione pubblica.

Con riferimento, poi, al capo 12) della rubrica, devesi rilevare che, per costante indirizzo giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del tentativo punibile, è sufficiente che l'azione manifesti attitudine a causare l'evento e rivelì consapevolezza e volontà dell'agente di realizzarlo. Orbene tale volontà deve risultare dall'insieme degli atti in cui si è estrinsecata la condotta del colpevole, il quale vuole tutte le conseguenze della propria azione od omissione, probabili o anche solo meramente possibili, che si è rappresentato (Cass. pen. sez. II n. 151 del 12/1/1994).



Inoltre, in merito alla imputazione che ne occupa, non può omettersi di considerare con la dovuta attenzione quanto riferito dal personale sanitario escusso a sit, le cui dichiarazioni si appalesano univocamente volte a far comprendere il pesante clima di cogente intimidazione che la dott.ssa DE PALMA aveva instaurato all'interno del proprio reparto, minacciando trasferimenti punitivi e rappresaglie di ogni tipo nei confronti dei collaboratori che non si prestavano ad avviare le pazienti presso il suo studio privato.

Basti considerare, in merito, che l'idoneità degli atti, richiesta per la punibilità del tentativo, deve essere valutata con un giudizio *ex ante* ed in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive della fattispecie in esame, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto, in rapporto alla lesione del bene protetto. Difatti gli elementi caratterizzanti il delitto tentato sono riscontrabili anche negli atti cosiddetti preparatori, cioè anteriori all'inizio della esecuzione dell'azione, quando questi siano potenzialmente idonei a produrre l'evento e, nel contempo, rivelino in modo non equivoco l'intenzione, da parte del primario, di commettere i reati fine ascrittile. Nel caso che ne occupa, pertanto, il dolo traspare in modo diretto così che, da tale specie di elemento psicologico, non realizzandosi alcun evento, è possibile dedurre l'inequivoca direzione degli atti concretizzati verso l'evento, non realizzato per cause indipendenti dal comportamento dell'agente.

Ne consegue la conclamata sussistenza di un grave quadro indiziario che, sia pure *in nuce*, per talune delle imputazioni, rende altamente probabile e verosimile la riferibilità dei fatti reato, di cui ai capi di incriminazione, agli indagati per i quali la misura viene irrogata, a carico dei quali è dato ritenere esistenti seri elementi in ordine alla loro colpevolezza.

Difatti, mediante la reciproca integrazione e l'organico coordinamento dei riferiti gravi elementi, traspare una certezza indiziaria fortemente indicativa in ordine alla penale responsabilità dei medesimi, riguardo ai fatti per cui si procede.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. De Mattei", is written over the circular stamp.

006193

E tale assetto indiziario appare bastevole in materia di misure cautelari personali, i cui presupposti, per la privazione dello *status libertatis*, sfuggono alla necessità di un incontrovertibile accertamento della colpevolezza, appalesandosi gli specifici riferimenti, emergenti dalla svolta attività investigativa, dotati di una forza probante tale da far ritenere ampiamente legittima, con i distinguo operati, la pretesa cautelare del P.M.

Ciò in quanto l'indizio, quale *probatio minor* prevista dall'art. 273 c.p.p., si distacca dalla definizione della prova indiziaria ed, ai fini che in questa sede interessano, va inteso, in senso valutativo, come ciò che non prova completamente, non solo per la sua qualità inferiore a quella della prova (probabilità e non certezza), ma anche in rapporto alla funzionalità (idoneità per l'applicazione di una misura cautelare personale e non, appunto, per una affermazione di responsabilità).

Ne consegue che, nello stadio procedimentale che ci occupa, gli indizi sù menzionati appaiono forniti dei requisiti della certezza effettuale e della gravità, volendosi con il primo termine indicare la verifica in concreto circa la reale sussistenza delle circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta del P.M., non potendo essere valorizzato il mero sospetto o la personale congettura, mentre con il secondo si intende richiamare la capacità dimostrativa e la pertinenza dei dati rispetto al *thema probandum*.

Difatti, in questa sede, per indizi devono intendersi gli elementi già acquisiti al giudizio che diventeranno prove, ovverossia ogni elemento di investigazione in proiezione probatoria, ancora mancante di una definitiva verifica, ma comunque convincente come "prova attuale"; in merito deve pertanto ritenersi che i gravi indizi enunciati, per la natura stessa degli elementi oggettivi su cui si fondano, presentano una indubbia precisione ed una convincente concordanza, unitamente ad una pregnante specificità, altamente sintomatica della capacità di inerire alle persone degli odierni indagati e di porli in relazione causale con i fatti che formano oggetto di tutti i capi di incolpazione. Difatti, stante la valenza degli indizi raccolti a rappresentare tutti i fatti - reato posti a fondamento delle imputazioni, è possibile,



006194

allo stato degli atti, ritenere pienamente provate le condotte riassunte nei rispettivi capi di imputazione ed innescare, su tali acclarati dati, procedimenti logici di induzione che conducono a ritenere gli odierni indagati autori degli altri reati loro ascritti, con qualificata probabilità.

Ciò in quanto tutti gli indizi sù indicati, valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, resistono ad interpretazioni alternative e conducono a ritenere, in modo altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che tutti i reati per cui si indaga siano attribuibili ai prevenuti, secondo la prospettazione accusatoria di cui ai capi di incriminazione. Difatti la grave, rassicurante struttura indiziaria rappresentata dal Pubblico Ministero appare suscettibile di assumere un sicuro rilievo in sede di irrogazione della richiesta misura coercitiva, ben potendosi quest'ultima sorreggere su un quadro probatorio che, seppur non ancora interamente definito e soggetto ad ulteriore revisione critica, giustifica, allo stato degli atti, l'emanazione di un provvedimento cautelare.

#### ESIGENZE CAUTELARI

I fatti oggetto della presente indagine appaiono di rilevante gravità ove si consideri:

- a)* la reiterazione delle condotte illecite, ripetute con cadenze tali da farle atteggiare a "sistema";
- b)* l'abnormità delle stesse;
- c)* la persistente violazione dei doveri funzionali incombenti sui pubblici ufficiali coinvolti;
- d)* l'ingente entità del profitto ingiusto perseguito dagli indagati e del conseguente rilevante pregiudizio economico patito dalle casse dello Stato che, erogando somme alla Regione Molise da devolvere al sostentamento della ASL n. 4, veniva sistematicamente depauperato di risorse, distratte, come si è visto, in favore di imprenditori senza scrupoli, pronti a beneficiare i loro referenti istituzionali con variegate utilità di natura patrimoniale.



006195

I fatti oggetto della presente indagine appaiono di rilevante gravità e di intenso allarme sociale, ove si consideri la persistente violazione da parte di pubblici funzionari, in concorso con i responsabili delle ditte private, dei doveri propri dell'ufficio ricoperto, anche per il perseguimento di tornaconti personali.

Allo stato, pertanto, sussistono specifiche esigenze cautelari da preservare in riferimento:

**I) all'art. 274, lett. a) C.P.P.:**

Non può revocarsi in dubbio che, avuto riguardo alla delicatezza e complessità delle indagini in corso ed alle prove ancora in fase di acquisizione, con particolare riferimento alla indagine relativa alla verosimile rete di corruzione che gravita intorno ai comprovati comportamenti truffaldini sù evidenziati, sussista il concreto pericolo che l'indagato DI GIANDOMENICO, ove lasciato libero, possa seriamente compromettere la genuinità delle prove nel loro processo formativo, specie ove posto in grado di concordare tesi difensive preconstituite per sviare, attenuare o elidere gli elementi di accusa nei propri confronti o di altri soggetti, in particolare degli esponenti istituzionali di maggior rilievo, pure attivamente coinvolti dalle dispiegate indagini. Questi, difatti, rivestono un ruolo di sicura predominanza rispetto agli altri coindagati e ben potrebbero, avvalendosi della posizione di predominio loro attribuita dall'ufficio pubblico ricoperto, esercitare su persone informate sui fatti un certo condizionamento, ingenerando un sicuro *metus* in ordine a possibili ripercussioni negative nei confronti di chiunque possa apportare un qualsivoglia contributo alle indagini in corso, specie in relazione al prevedibile sviluppo delle investigazioni circa il verosimile coinvolgimento, nella vicenda che ne occupa, di altri pubblici ufficiali, probabilmente inseriti in vasti e coinvolgenti sistemi di corruttela e di compiacenza, in totale dispregio dei principi di imparzialità e correttezza dei pubblici poteri.

In particolare si consideri il denso disvalore di cui trasuda la illecita condotta di quanti, all'indomani della perquisizione operata dai carabinieri presso gli uffici



006196

dell'ASL n. 4 e presso lo studio privato della dott.ssa DE PALMA, ove venne rinvenuto un ecografo sottratto alla struttura pubblica, ponevano in essere una vera e propria attività di controllo su quanto era stato dichiarato ai militari dai funzionari escussi a sit, così come allarmante si appalesa la comprovata attività di raccolta di informazioni posta in essere sulle persone di Magistrati e di Ufficiali di P.G. incaricati delle indagini, di cui andavano carpiti aspetti esistenziali, anche eminentemente privati, al fine di poterne, in qualche modo, condizionarne l'operato ed, in ultima ipotesi, di ricattarli.

Quanto dianzi indicato, ed in particolare la sistematicità e la gravità dei reati contestati, indicativi della tendenza alla non occasionale violazione dei doveri discendenti dal "munus" pubblico già ricoperto e la propensione a gestirlo secondo **criteri privatistici** (specie ove si consideri che la funzione di garante, svolta da indagati investiti di responsabilità in ambito istituzionale, imponeva loro una condotta di assoluta aderenza alla Legge ed ai regolamenti inerenti l'esercizio della struttura sanitaria pubblica) connotano in senso negativo la personalità del DI GIANDOMENICO e rendono sfavorevole la prognosi di astensione dalla commissione di condotte inquinanti.

L'indagine in corso, invero, deve proseguire, in modo particolare in direzione della già ipotizzata rete di corruzione che involge, verosimilmente, settori della Pubblica Amministrazione di ben altro rilievo rispetto a quanto finora emerso, sia per individuare responsabilità di altri funzionari e medici nel favorire le ditte fornitrice di prodotti sanitari, sia per meglio circoscrivere e delineare le responsabilità già ipotizzate nella presente ordinanza, sia per verificare la sussistenza di altri episodi delittuosi, già tratteggiabili alla stregua delle acquisizioni investigative, volti alla sistematica assunzione di persone, nella ASL n. 4, a scopo clientelare .

D' altro canto, va considerato che il DI GIANDOMENICO è profondamente addentro al meccanismo truffaldino individuato e, conoscendolo dall' interno, in tutti i più reconditi meandri, può facilmente impedire (potendo contare su un vasto sistema di complicità di persone inserite negli uffici la cui attività è oggetto di



006197

indagine), anche attraverso l'occultamento, l'alterazione o la soppressione di documenti, ovvero mediante l'induzione di testimonianze o dichiarazioni compiacenti, l'individuazione di elementi di responsabilità a loro carico, ovvero, l'accertamento di condotte simili tenute per favorire aziende ancora da identificarsi.

Al contrario l'autorità giudiziaria, che ha cominciato, nei confronti degli stessi, una complessa attività di indagine, non ha la possibilità, allo stato delle investigazioni, di acquisire tempestivamente tutti gli elementi di prova necessari alle indagini in corso, in modo da evitare l'inquinamento probatorio altamente probabile (anzi praticamente certo, per quanto è stato già evidenziato nel corpo della presente ordinanza). Difatti appare evidente che le indagini, la cui durata è stata di recente prorogata, dovranno proseguire (mediante sequestri, perquisizioni, interrogatori, assunzioni di SIT) per gradi, e che, dalle prime attività investigative disposte, scaturirà la necessità di ulteriori accertamenti, la cui utilità va assolutamente salvaguardata con la misura da irrogarsi.

A comprovare la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento delle prove basta considerare quanto già circostanziatamente evidenziato in merito alle convocazioni di funzionari e medici presso l'ufficio del Sindaco DI GIANDOMENICO all'indomani delle effettuate perquisizioni, così come non possono essere ignorati i frequenti riferimenti, rinvenibili nelle conversazioni della DE PALMA, ad una talpa operante all'interno dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Larino, segno evidente della efficienza operativa dell'organismo consortile, ben addentrato in variegati e nevralgici settori della P.A. e della privata imprenditoria.

Sulla base di queste **circostanze di fatto**, che si evincono dalla documentazione in atti, vi è il concreto ed attuale pericolo che gli indagati possano procedere ad ulteriori episodi di condizionamento e di alterazione delle fonti di prova, apparendo altamente probabile che i medici, i dirigenti della ASL n. 4 e gli imprenditori coinvolti, possano operare al fine di indurre le persone ancora da sentire per il completo chiarimento dei fatti oggetto di indagine (altri imprenditori avvezzi a siffatti



006198

comportamenti truffaldini, nonchè altri dipendenti statali eventualmente coinvolti), a rendere versioni a loro piu' favorevoli.

Sussiste, pertanto, il concreto pericolo di attentato alla genuinità delle prove fino a questo momento raccolte nell'ambito di indagini complesse e delicate in relazione alle quali, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati agli indagati, appare necessario impedire qualsiasi tentativo di inquinamento del quadro probatorio fino a questo momento delineato.

In particolare l'esistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p. sussiste, quantomeno sino al compimento di urgenti ed indifferibili atti di indagine (perquisizioni, sequestri, assunzione di sommarie informazioni testimoniali) sotto due profili:

- 1) la necessità di preservare le acquisizioni probatorie;
- 2) la posizione di forza che, nel proprio ambito, hanno i pubblici ufficiali indagati i quali, rivestendo il ruolo di medici, primari, dirigenti ed alti funzionari della ASL n. 4, sono in grado di condizionare fortemente la spontaneità delle dichiarazioni di altri coattori delle vicende per le quali si procede.

**2) all'art. 274, lett. c) C.P.P.**

Per quanto esposto in narrativa, in particolare tenuto conto della reiterazione nel tempo delle condotte criminose e della circostanza che il Sindaco di Termoli DI GIANDOMENICO, direttamente coinvolto, in modo univoco, nella vicenda che ne occupa, a tutt'oggi ricopre l'ufficio pubblico che ha consentito l'esercizio della condotta criminosa ascrittagli nella imputazione, ricorre il pericolo concreto che il predetto possa commettere altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

In proposito va in primo luogo osservato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale ampiamente condivisibile in questa sede, *il concetto di "stessa specie", cui si riferisce la norma de qua, non richiede una identità assoluta tra i vari reati, ma è sufficiente che essi presentino fondamentali caratteri di omogeneità che possono accomunarli* (Cass. 9 aprile 1991, Talarico).



006199

In particolare occorre far riferimento al bene giuridico tutelato, nell'ambito del quale si inquadra la fattispecie penale per cui si procede, sicchè “*l'offesa temuta (o il pericolo di offesa) deve concernere gli stessi interessi collettivi già attinti*” (**Cass. sezione feriale penale 25 agosto 1992**).

Difatti la dizione normativa non deve essere ristretta nell'ambito di un concetto di similarità assoluta, in quanto essa intende esprimere piuttosto l'analogia degli elementi strutturali della fattispecie da considerare, dovendosi desumere il giudizio prognostico di compromissione degli interessi della collettività dalla prevedibilità di commissione di reati lesivi della stessa categoria di interessi o valori, e non già necessariamente di delitti che violano la stessa disposizione di legge o che presentano caratteri fondamentali comuni rispetto a quelli commessi in precedenza.

Orbene, nella specie, si ravvisa la concreta pericolosità sociale dell'indagato DI GIANDOMENICO, da ritenersi verosimilmente uno dei promotori ed il più attivo propulsore della ipotizzata *societas sceleris*, desumibile dalle modalità e circostanze esecutive delle fattispecie criminose ipotizzate: la commissione di reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e gli interessi patrimoniali dello Stato si è caratterizzata non solo per il totale dispregio dei principi di correttezza e di imparzialità, propri del pubblico servitore, ma anche per la strumentalizzazione del pubblico ufficio ricoperto, manifestatasi attraverso la predisposizione di mezzi artificiosi ed ingannevoli, allo scopo di portare a compimento una ingente locupletazione in danno della ASL n. 4 e finalisticamente preordinata al conseguimento di somme di denaro ed altre utilità, distratte a proprio o altrui profitto.

A mezzo delle antescritte modalità, inerenti il perseguimento di interessi affaristico - economici, al di fuori di qualsiasi finalità di interesse collettivo (per porre in essere, di concerto con le imprese che, di volta in volta, si aggiudicavano fraudolentemente appalti per beni e servizi, nonché, verosimilmente, con quelle che nutrivano aspettative per istituire, sul territorio basso molisano, insediamenti produttivi di



006200

spessore) il Sindaco DI GIANDOMENICO, con il suo efficace contributo causale, e con le sue specifiche conoscenze professionali, ha dimostrato:


- a) una particolare propensione ad eludere un effettivo e penetrante controllo (che al contrario competeva agli uffici preposti al vaglio delle proposte ed alla liquidazione delle spese), nonchè a concretare irregolari modalità di aggiudicazione di pubblici appalti, di condizionamento di nomine, di trasferimenti di personale e di assunzioni;
- b) l'attitudine a circondarsi di soggetti pronti a coprirne la responsabilità (al riguardo si consideri il fitto sistema di complicità e di coperture, anche a livelli istituzionali di rilievo);
- c) di essere in grado di influire sull'attività amministrativa della ASL n. 4, ovvero sull'ambito di competenza oggi devoluta al distretto sanitario ricavato sulla area prima destinata ad essere ricompressa nella ASL n. 4.

Le modalità esecutive dei fatti esposti in narrativa non consentono di ritenere essersi trattato di episodi isolati, essendo stata l'attività di intercettazione, telefonica ed ambientale, condotta per mesi ed avendo fatto emergere una sistematicità di condotte antigiuridiche davvero allarmante.

Tali elementi, lungi dall'escludere la cessazione dei fatti illeciti, depongono nel senso di un incombente pericolo per la collettività per quei peculiari aspetti di connivenze e permanenti disponibilità intersoggettive che consentono perpetuazioni di analoghe condotte illecite, anche all'esterno degli apparati istituzionali e commerciali *de quibus*.

Il ricorso sistematico alla corruzione e ad altri espedienti fraudolenti, nonchè l'ingente pregiudizio patrimoniale che è stato fatto ricadere sulla pubblica amministrazione, connotano in senso negativo la personalità dell'indagato e rende sfavorevole la prognosi circa la astensione dalla commissione di ulteriori reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Ne consegue che, nella fattispecie, il giudizio prognostico, idoneo a fondare un giudizio di probabilità circa la futura commissione di reati, si desume:




006201

- dalla dinamica di svolgimento dei fatti che evidenzia, da parte dell'indagato, una disinvolta e perniciosa attitudine a conseguire un ingiusto margine di profitto mediante la predisposizione, nella concreta perpetrazione delle singole condotte criminose, di adeguate cautele atte a scongiurare il rischio delle loro emersione all'esterno, così da assicurare continuità ed assiduità nel tempo a comportamenti antidoverosi, fortemente connotati da deplorevoli pulsioni antigiuridiche, protese unicamente ad una spasmodica ricerca del profitto;
- dalla collocazione dei fatti in un contesto ambientale dove, anche a causa del comprovato coinvolgimento di un consistente numero di pubblici ufficiali, detti episodi non appaiono occasionali, ma sembrano configurare il segmento finale di una linea di condotta posta in essere dagli indagati, previa adeguata orchestrazione di un piano criminoso, volta ad ottenere indebiti vantaggi economici;
- dalla notevole gravità degli episodi documentati e dal disvalore che essi esprimono, che risultano ancor più evidenziati dalla circostanza che i reati per i quali si procede, caratterizzati da una indubbia finalità di lucro, sono stati commessi, oltre che da imprenditori senza scrupoli, anche e soprattutto da un Sindaco con responsabilità istituzionali gravose, risultando membro della Camera dei Deputati.

In merito si consideri che l'esigenza di preservare la collettività dal concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie, da parte dell'indagato, implica un giudizio prognostico nel quale la concretezza deve essere pur sempre desunta coerentemente dai fatti già accaduti ed accertati (quindi appartenenti al passato), mentre l'espressione "pericolo" indica una proiezione di tali comportamenti verso il futuro ed implica, necessariamente, un accertamento di merito che si ancori su elementi di giudizio disponibili, valutando i quali è possibile considerare seriamente e realmente attendibile la reiterazione di condotte criminose che si intende evitare.

Sussistono, pertanto, sufficienti elementi per ritenere attuale il pericolo di reiterazione dell'offesa ai beni giuridici già aggrediti dall'indagato e, quindi, ineludibili esigenze di tutela della collettività che solo la misura coercitiva della



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. De Mattei".

006202

custodia in carcere può concretamente salvaguardare, per DI GIANDOMENICO Remo.

La meno grave misura degli arresti domiciliari (la cui efficacia dipende, per il carattere fiduciario che la connota, dalla collaborazione della persona che vi è sottoposta ed, in definitiva, dalla sua volontà di rispettare un ordine dell'Autorità) non darebbe alcun affidamento circa il soddisfacimento delle prospettate esigenze di cautela.

Ciò in quanto, da un lato, l'indagato summenzionato ha dimostrato di non avere alcuna remora a violare ripetutamente i comandi di legge mentre, dall'altro, tale misura, di per sé, non impedirebbe affatto allo stesso di avere contatti, anche a mezzo di intermediari, con i testimoni da escutere.

Una misura più attenuata, del resto, non gli impedirebbe di avere contatti, anche a mezzo di terze persone, volti a neutralizzare e condizionare fortemente i mezzi di ricerca della prova già attuati ed ancora da ultimare, la cui genuinità deve essere preservata sino alla conclusione delle indagini.

Peraltro, anche la soddisfazione delle prospettate esigenze di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. (che sussistono per tutti i reati contestati), richiede, in ogni caso, una misura detentiva inframuraria: invero, non risulta concretizzabile la meno grave misura interdittiva, stante la elettività della carica ricoperta dal prevenuto.

Nel caso in esame, infine, non si tratta di evitare una nuova perpetrazione di reati nel breve termine, ma assicurare le prospettate esigenze di cautela sino all'accertamento della piena responsabilità degli indagati (effetto che solo la misura detentiva puo' conseguire), posto che per l'acquisizione e la genuinità delle prove non può farsi esclusivamente riferimento agli elementi relativi alle accuse già sollevate ai prevenuti, bensì a tutto il quadro investigativo *in itinere*, che deve essere preservato da ogni interferenza.

Pertanto deve ritenersi, in relazione alla scelta della misura, sotto il profilo della **adeguatezza e della proporzionalità**, che la custodia inframuraria richiesta dal Pubblico Ministero appare certamente l'unica adeguata in relazione alla salvaguardia



006203

delle predette esigenze cautelari per il DI GIANDOMENICO, dovendosi tenere conto della gravità del reato, della prevedibile pena irrogabile, delle specifiche modalità e circostanze dei fatti accertati (da cui emerge la personalità dello stesso), nonchè della evidente inidoneità di altre misure.

Difatti, per i reati ipotizzati per la maggior parte dei capi della rubrica, la legge prevede la pena della reclusione pari, nel minimo edittale, a tre anni; aggiungasi che i fatti non risultano compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, senza peraltro che sussista una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere, in concreto, irrogata, in ragione della circostanza che, per i fatti di incolpazione su richiamati, la legge prevede pene edittali elevate.

In merito non può omettersi di considerare che, in tema di misure cautelari, il giudizio prognostico delineato dall'art. 273 comma 2 c.p.p. non può che fondarsi su circostanze di fatto tali da far ritenere, in maniera evidente e certa, e non meramente probabile, l'effettiva sussistenza della causa estintiva del reato o della pena (cfr in proposito Cass. Sez. VI 3/11/1992) e che, nel caso di specie, non può pertanto considerarsi di per sè operativo il divieto di applicazione di misure coercitive (art. 275 co. 2 bis c.p.p.), potendo sussistere una semplice prospettiva di applicabilità della sospensione condizionale della pena irrogabile, solo in funzione di una definizione del procedimento con un rito alternativo a vocazione premiale (collegato alla assenza di precedenti penali a carico degli indagati), non accompagnata dalla sua certezza, anche in considerazione della gravità delle sanzioni previste per le ipotesi delittuose contestate dal P.M.

Pertanto non è prevedibile, allo stato, tenuto conto dei limiti edittali di pena previsti per i reati contestati, che gli indagati possano fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non sono stati acquisiti, allo stato, elementi di giudizio a favore degli indagati.

P.Q.M.

visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.

applica

745



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P.Q.M.", is written over the circular stamp.

006204

la misura della custodia cautelare in carcere a DI GIANDOMENICO Remo;

**ordina**

agli Ufficiali ed agli Agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura del medesimo e di condurlo immediatamente in un istituto di custodia, con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2 c.p.p., per rimanervi a disposizione di questa Autorità Giudiziaria.

Decorso il **termine di mesi tre** dal giorno di esecuzione della presente ordinanza, da intendersi limitato alle esigenze di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p., l' indagato potrà essere rimesso in libertà solo previa valutazione, da parte di questo Giudice, della insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.

**Dispone**

L'inoltro della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati, al fine di conseguire la autorizzazione di cui all'art. 4 legge n. 140/2003.

**Subordina**

L'esecuzione della presente ordinanza alla concessione della autorizzazione a procedere, nei confronti dell'on. DI GIANDOMENICO Remo, da parte della Camera dei Deputati del Parlamento italiano, cui la stessa va trasmessa, per ogni consequenziale determinazione.

**Dispone**

che della esecuzione della presente ordinanza sia data immediata comunicazione a questo Giudice, al fine di procedere agli adempimenti di legge.


**dispone**

la trasmissione della presente ordinanza al Pubblico Ministero richiedente, in duplice copia, per la sua esecuzione.

**Manda**

alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Larino 7 febbraio 2006



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
di LARINO  
Depositato in Segreteria  
il 07/02/2006  
Cancelleria C1  
Ditta Roberto Veneziano

006205



TRIBUNALE DI LARINO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(Tel. 0874 - 821201-2-5 Telefax 0874 822175 - 822143)

N. 1485 / 2003 R.G.N.R.  
N. 506 / 2004 R.G.G.I.P.

Si attesta che la presente ordinanza, composta da n° 2 volumi, il primo da pag. 1 a pag. 403 ed il secondo da pag. 404 a pag. 746, per un totale complessivo di n° 746 pagine, è copia conforme all'originale.

Larino, 7 febbraio 2006



IL CANCELLIERE C1  
Paolo CASTELLI